

**Verbale dell'Assemblea dei Soci ANMAR del 17 Aprile 2016  
Firenze - Hotel Corona D'Italia**

Prot. E/16-16

L'Assemblea dei Soci ANMAR inizia regolarmente alle **ore 9.00** del **17 Aprile 2016**.

Presenti come segue:

	<b>Associazione Regionale</b>	<b>Partecipanti</b>	<b>Delegati</b>
1	Associazione Abruzzese Malati Reumatici (A.A.MA.R.)	Padovani Assente	Delega Pisu allegato
2	Associazione Calabrese Malati Reumatici (A.CAL.MA.R.)	Pugliano Rosario	La Barbera Rev. Conti
3	Associazione Campana Malati Reumatici (A.C.Ma.R.)	Catera Pietro Presidente	Catera Donatello Probi Viri
4	Associazione Malati Reumatici Friuli Venezia Giulia (A.Ma.Re)	Monte Marinella Presidente	
5	Associazione Laziale Malati Reumatici (ALMAR)	Severoni Sara Presidente	
5	Associazione Ligure Malati Reumatici (A.L.Ma.R.)	Guelfi Mimma Presidente <b>Assente</b>	Delega Siri Aldo allegato
6	Associazione Lombarda Malati Reumatici (ALOMAR)	Pisu M. Grazia Presidente	Broggini Roberto
7	Associazione Lucana Malati Reumatici della (A.LU.MA.R.)	Berardi Luigi Presidente <b>Assente</b>	
8	Associazione Marchigiana Malati Reumatici (A.MA.R. Marche)	Dolores Cardia Presidente	
9	Associazione Molisana Malati Reumatici (A.MO.MA.R.)	Giuseppe Campolieti Presidente	
10	Associazione Malati Reumatici del Piemonte (AMaR Piemonte)	Viora Ugo Presidente <b>Assente</b>	Delega Romagnolo Daniela allegato
11	Associazione Malati Reumatici della Puglia (A.R.I.ANNA - Taranto)	Petraroli Maria Presidente <b>Assente</b>	

12	Associazione Sarda Malati Reumatici (ASMAR)	Picciau Ivo Presidente	Angioni Silvia Congiu Maria Paola
13	Associazione Siciliana Malati Reumatici (ASIMAR)	Perinetta Teresa Presidente	
14	Associazione Toscana Malati Reumatici (A.T.Ma.R.)	Grossi Paola Presidente	Marisa Rasi - Mauro D'avenia-
15	Associazione Umbra Malati Reumatici (AMAR UMBRIA)	Valentini Francesca Presidente ( <b>assente</b> )	
16	Associazione Malati Reumatici del Veneto (A.Ma.R.V.)	Tonolo Silvia Presidente	

Presente la Pass President Gabriella Voltan

Assente giustificato il Presidente Onorario Alessandro Ciocci

**Assente per cause di forza maggiore il Presidente di ANMAR Renato Giannelli per il quale si riportano saluti e auguri di pronta guarigione**

Assenti giustificati anche il tesoriere Rosi Stella e il Consigliere con funzioni di aiuto segretario Fiorella Padovani.

Assenti con delega:

Fiorella Padovani

Senza delega ma giustificati: Berardi Luigi (Basilicata)– Valentini Francesca (Umbria) – Petraroli Maria- (Puglia)

Assente il Presidente della Liguria che ha delegato il Sig. Siri Aldo e il Piemonte che ha delegato la Vice Presidente Romagnolo Daniela. Si presentano i delegati .

Presiede l'Assemblea la Vice Presidente Vicario, Sig.ra Perinetta Teresa, supportata dalla Vice Presidente Tonolo Silvia.

Si richiama la commissione verifica poteri nominati Broggin, Romagnolo, Siri.

La segretaria Pisu, supportata dalla documentazione ricevuta dalla tesoreria, conferma il ricevimento delle quote e le conferme dei dati delle regioni presenti.

Si nomina Severoni Sara quale Segretaria verbalizzante dell'Assemblea.

L'assemblea ha inizio alle ore 9.30 e si discute il seguente

### Ordine del Giorno:

- 1) Sintesi attività organizzate nell'anno 2015
- 2) Approvazione bilancio consuntivo 2015
- 3) Approvazione bilancio di previsione 2016
- 4) Approvazione linee programmatiche 2016
- 5) Adeguamento della quota associativa



- 6) Approvazione Regolamento di attuazione dello Statuto
- 7) Nomina a Soci Onorari di Alessandro Ciocci e Gabriella Voltan
- 8) Comunicazioni del Presidente
- 9) Presentazione attività regionali del 2015 e previste per il 2016

Perinnetto propone l'inserimento all'O.d.G. del punto 10 per la candidatura del presidente Piemonte Ugo Viora nel board Eular Pare.

1) Inizia con la lettura delle attività 2015 (**all. 1**)

La commissione verifica poteri dà lettura del verbale di verifica, enuncia la correttezza degli atti che rendono valida l'assemblea. (**all. 2**)

2) lettura da parte del Revisore dei Conti, Ugo la Barbera, incaricato dal Presidente del Collegio la relazione del Bilancio. (**All. 3** L'assemblea approva all'unanimità)

3) La vice presidente Tonolo legge la relazione del bilancio di previsione 2016 (**all. 4**)

Chiede a Severoni che ne è l'autrice, di illustrare il progetto **"100 ore per il mal di schiena"** dedicato alla diagnosi precoce della Spondilite Anchilosante che vedrà Amarv (Associazione Malati Reumatici del Veneto) come coordinatore del progetto e le regioni che aderiscono al progetto saranno a partire da maggio 2016 Lombardia, Campania (nello specifico la città di Napoli), Lazio (nello specifico Rieti) e il Veneto.

Campolieti chiede spiegazione delle quote associative che risultano esigue e della mancata previsione del 5x1000. Viene comunicato che a causa di un errore procedurale per la documentazione del 5x1000, non si riceverà il contributo 2015.

Per le quote associative, il direttivo propone di aumentare il contributo da 0,50 a € 1,00 si apre la discussione che viene rimandata al momento già previsto al punto 5.

In considerazione dell'opuscolo inserito nella rivista inviata a tutti i soci, Monte ne contesta l'inserimento. Vorrebbe che nella sua regione non venissero allegati perché vengono già distribuiti in occasione di eventi regionali.

Si delibera di pianificare e comunicare di volta in volta a tutti i membri regionali, quale opuscolo si vorrebbe inserire. Nel prossimo numero si decide per "La Guida all'uso dei Farmaci di fondo"

Monte propone di inserire nelle riviste di settore, ad esempio nel Corriere della Sera e nel Messaggero, il blog dell'associazione e l'opuscolo molto generale ma esplicativo "Cosa sono le Malattie Reumatiche. Si considera la proposta molto interessante e si delibera di attivarsi per metterla in pratica appena possibile.

Picciau plaude le attività e invita a collaborare con le regioni per rafforzare la comunicazione.

Il bilancio di previsione per il 2016 viene **approvato all'unanimità**

4) Tonolo legge le attività e i progetti previsti per il 2016; (**all. 5- le attività**)

Pisu propone di chiedere ancora ad AIFA di far entrare ANMAR nei Tavoli di Lavoro a tutela dei farmaci di nostro interesse. In occasione di un Convegno tenutosi a Milano, il Direttore Generale di AIFA, Luca Pani, ha comunicato che ritiene di fondamentale importanza l'inserimento dei rappresentanti dei malati nei suddetti tavoli.

Tonolo prosegue esplicitando le partecipazioni ad EULAR e quali delegati hanno rappresentato ANMAR

Comunica il primo incontro del Gruppo ANMAR Young definito numero zero

Esplicita i progetti sul territorio

Comunica l'impegno con SIR 2016 e gli accordi di rete con le associazioni aderenti; è previsto il prossimo incontro il 14 maggio p.v. a Firenze per rinnovare l'accordo che aveva la durata di un anno. La responsabilità di coordinatore pro tempore era stata affidata a Gabriella Voltan. Per l'occasione si intende programmare i prossimi obiettivi e le attività.

La prevista formazione a favore dei presidenti regionali è ancora in programmazione.

La progettazione di rinnovo del sito e della comunicazione avverrà in collaborazione e avrà come sponsor la Lilly

Raccomanda di rispettare le date per il bando delle regioni del sud **“Fondazione del sud”**

Comunica che il progetto **“100 ore per il mal di schiena”** attuato nel 2015 a Roma, nel 2016 verrà messo in pratica in Campania, Lombardia e Veneto. Si valuterà eventuale prosecuzione con altre regioni.

Si prevede una comunicazione integrata, sito, blog community, opuscoli, sinergia.

Sarà necessario avere una buona Organizzazione Interna che si prevede così composta:

- . integrazione regione- nazionale
- . personalità giuridica
- . integrazione della rete

Si chiede votazione del bilancio delle attività da parte dell'assemblea –**approvato all'unanimità**

#### 5) Quote associative e Contributo Riviste

L'assemblea delibera a votazione unanime l'aumento della **quota associativa di € 1.00** a socio pagante dichiarato da ogni regione .

Si delibera che per i numeri di Sinergia richiesti dalle regioni **oltre il numero dei soci che riceveranno la rivista a domicilio**, verrà corrisposto ad ANMAR il contributo di **€ 0,50** a copia.

Picciau propone la modifica dello slogan su sinergia con “ Siamo persone che vogliono essere ascoltate”. Approvato

Il Presidente dell'Assemblea, Perinetti, introduce il **6° punto** all'ordine del Giorno ad oggetto **“Approvazione Regolamento di attuazione dello Statuto”** e nel merito invita il presidente del Molise Giuseppe Campolieti a relazionare sull'argomento in quanto estensore del documento posto all'esame dell'Assemblea.

Il relatore espone che l'Assemblea Straordinaria di Napoli del 10 ottobre 2015 ha approvato il nuovo Statuto dell'ANMAR novellato per consentire l'ingresso di nuove associazioni territoriali al fine di ottenere una maggiore forza e rappresentatività di tutte le componenti di volontariato che si occupano dei malati reumatici.

Lo Statuto termina con gli art. 34 e 35 che dispongono:

#### Articolo 34 Norme di rinvio

Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto si fa rinvio alle norme previste dal Codice Civile e dal decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.

### **Articolo 35 Norme transitorie**

Le norme relative alla rappresentatività ed alle modalità di elezioni del Consiglio Direttivo entreranno in vigore alla scadenza naturale degli attuali organi elettivi.

Nel corso dell'Assemblea è stata nominata una commissione interna per la redazione di uno schema di regolamento attuativo dello Statuto. Il presidente Giannelli ha incaricato il relatore a predisporre uno schema di regolamento che, con mail del 7 aprile 2016 dallo stesso presidente, è stata inviato a tutti i soci per esame, proposizione di osservazioni e rettifiche.

Con il nuovo statuto l'ingresso in ANMAR ONLUS può essere richiesto dalle Associazioni con requisiti rispondenti a quelli previsti nell'art. 5; il procedimento di ammissione è disciplinato con le modalità stabilite dal presente regolamento tenuto conto dei requisiti indicati nel citato art. 5. In esecuzione del secondo comma del citato art. 35 il presente regolamento si propone di stabilire norme attuative da applicare, per il tempo di vigenza, nei confronti di qualunque associazione che intendesse aderire all'ANMAR evitando estemporanee interpretazioni applicative di norme o di riferimenti a consuetudini eventualmente consolidate.

Il Regolamento, pertanto, in forza del disposto dell'art. 34 dello Statuto, disciplina procedure e comportamenti che il Consiglio Direttivo deve osservare in presenza di una istanza di richiesta di adesione di nuovo socio ai sensi dell'art. 7 dello Statuto (... "L'ammissione dei soci ordinari decorre dalla data della deliberazione del Consiglio direttivo che esamina le domande degli aspiranti soci.") e lo stesso si ispira alle norme previste dal Codice Civile, dal decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano e fra questi, principalmente, quelli contenuti nella legge 11 agosto 1991, n. 266 "Legge quadro sul volontariato".

Il regolamento è uno strumento giuridico che deve attuare nel tempo le mutate esigenze che lo Statuto – magna charta dell'Associazione – prevede senza indicare i percorsi organizzativi per il conseguimento dei principi statutari in modo da esercitare le funzioni in modo generale erga omnes.

Il Regolamento si propone non solo di disciplinare le modalità per aderire ma anche quelle per continuare a far parte dell'Associazione in considerazione del fatto che la conseguita associazione non esonera dal rispetto delle regole fissate nel tempo dall'ordinamento giuridico nazionale e regionale per la conservazione delle prerogative di associazione di volontariato.

In questa proposta di regolamento sono, altresì, disciplinati alcuni aspetti concernenti i criteri per la surroga di un componente del Consiglio Direttivo dimissionario o decaduto e quelli per la mancata elezione a Presidente di un componente del Consiglio Direttivo confermato in via straordinaria per un terzo mandato per concorrere alla carica di Presidente dell'Associazione e poi non eletto.

Prima di passare all'esame dei singoli articoli compendiate nel regolamento il relatore riferisce che sono pervenute due mail di osservazioni e segnatamente quella del socio Berardi del seguente tenore:

*Non potendo presenziare alla prossima Assemblea dei soci, riporto di seguito le mie osservazioni sul Regolamento in corso di approvazione*

#### *Art. 1 AMMISSIONE DEI SOCI*

*1b) aggiungere "obbligo di formazione del bilancio sociale "*

*1c) L'Associazione deve essere costituita da almeno tre anni, deve inviare lo statuto o atto costitutivo e il curriculum delle attività effettuate.*

*5) Sostituire " Il Consiglio Direttivo " con COMMISSIONE composta dal Consiglio Direttivo, tre membri (scelti fra i presidenti del Nord, Centro e Sud ) e il Collegio dei Probiviri.*

#### *Art. 2 PERMANENZA DEI SOCI*

*1d) è da annullare in quanto l'associazione ha una sua autonomia gestionale e pertanto non deve rendicontare la sua attività finanziaria- amministrativa.*

*Mi riservo di fare ancora ulteriori puntualizzazioni. Cordiali saluti*

e quella di CATERA Donatello, componente del gruppo di lavoro per il regolamento nominato nell'Assemblea del 10 ottobre 2015, più articolata e diffusa che, data la presenza del proponente, si esaminerà nel corso del dibattito sui singoli articoli; in questa sede saranno anche esaminate le osservazioni e proposte del socio Berardi.

Con il consenso del Presidente dell'Assemblea, non essendovi osservazioni sulle premesse, il relatore passa ad illustrare analiticamente l'art. 1 che attiene all'ammissione dei soci.

Dopo la lettura richiama l'attenzione dell'Assemblea sulle proposte formulate dal Berardi, sopra riportate e relativamente alla previsione di aggiungere "L'obbligo di formazione del bilancio sociale" fra i requisiti di ammissione ritiene irricevibile tale proposta in considerazione del fatto che l'ANMAR, associazione di 2° grado di realtà regionali, non ha nello Statuto l'obbligo o anche l'obiettivo futuro di dotarsi del bilancio sociale e, di conseguenza, non può chiedere tale adempimento ai soci vecchi e nuovi per espressa mancata previsione statutaria. Non si può surrettiziamente attraverso il regolamento modificare l'art. 5 dello Statuto che non prevede tale obbligo né per ANMAR né per i soci.

Relativamente al punto 1c) L'Associazione deve essere costituita da almeno tre anni, deve inviare lo statuto o atto costitutivo e il curriculum delle attività effettuate. Interviene anche il Consigliere Picciau sulla bontà del criterio della comprovata esperienza triennale da richiedere ai nuovi soci.

Il relatore replica che anche tale requisito di ammissione deve essere dichiarato irricevibile in considerazione del fatto che il vigente Statuto dell'ANMAR- art. 5, comma 3 - non prevede il possesso dei detti requisiti e che, pertanto, in via surrettizia non si può cambiare lo Statuto con una norma regolamentare che è fonte di diritto secondario rispetto alla previsione statutaria.

Relativamente al punto 5) Sostituire " Il Consiglio Direttivo " con COMMISSIONE composta dal



Consiglio Direttivo, tre membri (scelti fra i presidenti del Nord, Centro e Sud ) e il Collegio dei Proviviri.

Il relatore replica che la proposta di istituzione questo nuovo organismo, che prevede la commistione di Organi statutariamente destinatari di funzioni diverse ed autonome, deve essere dichiarato irricevibile in considerazione del fatto che il vigente Statuto dell'ANMAR- art. 5, comma 5 – esplicitamente prevede : “L’adesione avverrà previa presentazione di domanda da parte dell’interessato per il tramite del suo legale rappresentante che verrà esaminata per l'accettazione da parte del Consiglio Direttivo” e che, pertanto, una competenza esclusiva assegnata dallo Statuto al Consiglio Direttivo non può, in via surrettizia, essere cambiata con una norma regolamentare che è fonte di diritto secondario rispetto alla previsione statutaria.

**Esauriti gli interventi sull’art. 1 il Presidente dell’Assemblea pone ai voti l’art. 1 che viene approvato all’unanimità da parte dell’Assemblea.**

Si passa all’esame e discussione dell’art. 2 del regolamento : Permanenza dei requisiti dei soci.

Il relatore illustra il contenuto dell’art. 2 che si propone di ottenere dai singoli soci aderenti il permanere del possesso dei requisiti avuto riguardo alle disposizioni di carattere nazionale e regionali che regolano le organizzazioni di volontariato, subordinanti la permanenza del requisito di organizzazione di volontariato ad alcuni adempimenti annuali obbligatori la cui inosservanza comporta la perdita della qualifica.

Relativamente all’osservazione del socio Berardi “Art. 2 PERMANENZA DEI SOCI 1d) è da annullare in quanto l'associazione ha una sua autonomia gestionale e pertanto non deve rendicontare la sua attività finanziaria- amministrativa.”

Il relatore chiarisce che il disposto del punto 1d) non chiede la trasmissione di copia integrale dei documenti finanziari della associazione socia ma solo l’indicazione dei provvedimenti con i quali sono stati approvati i citati documenti finanziari in ossequio dal decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 ed ai principi contenuti nella legge 11 agosto 1991, n. 266 “Legge quadro sul volontariato” o alle disposizioni contenute nei singoli ordinamenti regionali.

Precisa ancora il relatore che la riserva del Berardi di ulteriori puntualizzazioni non ha avuto, per quanto a sua conoscenza, ulteriori sviluppi.

Viene sollevata da alcuni soci la circostanza che la trasmissione dell’elenco dei soci aderenti prevista dal punto 1g) possa comportare la violazione del trattamento di “dati sensibili” tutelati dalla legge sulla riservatezza dei dati personali.

Prende la parola la Past President Gabriella Voltan per chiarire che sono dati sensibili ai dell’ Art. 4, comma 1, del DECRETO LEGISLATIVO 30 giugno 2003, n. 196

d) "dati sensibili", i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale;  
e che nulla hanno a che vedere con le finalità dello statuto e del regolamento; che l’adesione

all'associazione non è sempre sillogicamente riferibile ad uno stato di malattia in quanto possono aderire persone normali che vogliono solo dare forza ad associazioni che tutelano il diritto alla salute.

Viene chiesto se l'associazione è legittimata al trattamento dei dati sensibili.

Il relatore, richiamata la previsione legislativa ricordata dalla Voltan, crede che l'elenco degli associati non sia ex se un contenitore di dati sensibili in relazione alla possibilità di ogni cittadino di poter aderire all'associazione. L'elenco non è una declaratoria di malati ma di cittadini, malati e sani, che vogliono aderire ad una associazione che tuteli il diritto alla salute.

La problematica si pone se l'associazione regionale limita l'adesione a soli malati; in questo caso l'elenco potrebbe contenere un dato sensibile. Ma la gestione di questo dato appartiene alla associazione affiliata e non all'ANMAR che riceve un elenco di soci regionali la cui associazione deve uniformarsi a quanto previsto dall'art. 4 dello statuto: Ai sensi e per gli effetti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 10 del D. Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, l'ANMAR ONLUS, nell'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale, svolge le proprie attività nei seguenti settori:

- tutela dei diritti civili dei malati reumatici;
- formazione.

Gli elenchi non danno conto di dati sensibili; semmai l'associazione regionale che riceve la domanda di adesione deve richiedere la sottoscrizione dell'informativa sul trattamento dei dati ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 con la precisa indicazione che il nominativo dell'associato sarà comunicato all'ANMAR per la trasmissione della rivista o di altro materiale informativo.

**Esauriti gli interventi sull'art. 2 il Presidente dell'Assemblea pone ai voti l'art. 2 che viene approvato all'unanimità da parte dell'Assemblea.**

Si passa all'esame e discussione dell'art. 3 del regolamento : rappresentatività

Il relatore espone che l'articolo in esame completa il disposto dell'art. 6 dello Statuto stabilendo un termine per l'esercizio della delega salvo il caso di forma maggiore.

**Esauriti gli interventi sull'art.3 il Presidente dell'Assemblea pone ai voti l'art. 3 che viene approvato all'unanimità da parte dell'Assemblea.**

Si passa all'esame e discussione dell'art. 4 del regolamento : Diritti e doveri dei soci.

L'esposizione dell'articolo suscita le vive proteste del socio Picciau, cui si associa il sig Catera Donatello, nella sua citata funzione, che evidenzia nell'estensore della bozza di regolamento comportamenti vessativi tipici di Equitalia accentuati da un eccesso di autorità. Chiedono, entrambi, all'Assemblea di bocciare l'intero articolo 4.

Il relatore ricorda al Picciau ed agli altri soci ed al Catera che il Regolamento proposto non è frutto di volontà persecutorie dettate da irrazionalità che non gli appartiene e che prima di formulare illazioni infondate è il caso che i soci e tutti leggano attentamente lo Statuto che, nel caso in esame, all'art. 9,



punto 1- lett.b) prevede:

“Al socio che non rispetti i doveri di cui all’art. 8 ... potranno essere inflitte dal Consiglio Direttivo le seguenti sanzioni:.. b) sospensione temporanea dall’esercizio di diritto di socio: tale provvedimento scatterà comunque automaticamente qualora non venga corrisposta la quota associativa deliberata nei termini statutari e, in tal caso, **potrà cessare solo dopo che sia stata sanata l’irregolarità anche con il versamento di eventuali penalità deliberate.**

Una semplice lettura dello Statuto avrebbe consentito di prendere atto che la disposizione statutaria assegna al Consiglio Direttivo un potere sanzionatorio che contempla la comminazione di una penalità senza indicare la gradualità e le modalità di esercizio dell’azione sanzionatoria.

Il regolamento disciplina la comminazione di graduali sanzioni in relazione al tempo di versamento della quota associativa in applicazione di elementari principi di correttezza di libera partecipazione associativa. Non vi sono comportamenti vessativi viziati da eccesso di autorità ma solo principi razionali di rispetto reciproco fra pari.

Catera Donatello, nella precitata funzione, nel formulare osservazioni alla proposta di questo articolo del regolamento ha proposto “Dovrebbe essere inserito un articolo nel quale è previsto anche : **“ nel caso di mancato pagamento nell’anno solare dall’avvenuta convocazione dell’Assemblea ANMAR, l’associazione che non ha provveduto al versamento della quota annuale, sarà di diritto espulsa dall’ANMAR.**

Il relatore fa presente che lo Statuto contempla espressamente all’art. 10 – perdita della qualifica di socio – fra la cause di perdita della qualifica di socio

c) per ritardato pagamento della quota associativa per oltre un anno;  
e che, pertanto, non è necessario prevederne la duplicazione nel regolamento essendo chiaramente disciplinata nello Statuto.

Diversi interventi si succedono nel corso del dibattito con l’accordo finale di prevedere una penale unica del 30% da applicare entro i 120 giorni.

Si decide di conservare l’art. 4 integrato della previsione della penale unica del 30% depennando i punti 5 e 6 ma conservando i punti 7 e 8 che per effetto della soppressione dei precedenti punti assumono il punto 5 e 6.

Per effetto di tali modifiche l’art. 4 nella versione definitiva che viene posto all’approvazione dell’assemblea è il seguente:

#### ART. 4 DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

- 1) I soci ordinari sono tenuti al versamento della quota annuale associativa, determinata dall’Assemblea, almeno 15 giorni prima dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio.

- 2) La quietanza del versamento della quota associativa sarà inviata al Consiglio Direttivo insieme all'elenco dei soci sottoscritto dal presidente dell'associazione aderente.
- 3) Il mancato versamento nel termine indicato se effettuato nei 15 giorni successivi non comporterà l'applicazione di penali.
- 4) Il versamento effettuato oltre il predetto termine e nei successivi 120 giorni comporterà l'applicazione di una penale pari al 30% dell'importo dovuto.
- 5) La quietanza del versamento tardivo della quota associativa e della connessa penale dovrà essere trasmessa in uno con gli elenchi dei soci come stabilito al precedente punto 2).
- 6) Il Consiglio Direttivo potrà chiedere al socio chiarimenti sia sulla quota versata sia sul numero dei soci comunicati.

**Esauriti gli interventi sull'art.4, così come riformulato, il Presidente dell'Assemblea pone ai voti il nuovo art. 4 che, col voto contrario del socio Pugliano, viene approvato a maggioranza dagli altri soci dell'Assemblea.**

Si passa all'esame e discussione dell'art. 5 del regolamento : SANZIONI DISCIPLINARI

Dopo l'esposizione del contenuto dell'articolo 5 il relatore evidenzia che Catera Donatello, nella sua citata funzione, con la mail ricordata, nel formulare osservazioni alla proposta di questo articolo del regolamento ha esplicitato: “ Dall'art. 5 all' art 10, secondo me è tutto da rivedere, perché la competenza è dei probiviri e non del consiglio direttivo, il quale sarà successivamente informato previa audizione . Pertanto occorre discuterne tutti insieme !!”

In sede di Assemblea Catera Donatello evidenzia che innumerevoli sentenze danno sostegno al suo argomentare e, pertanto, tutto l'articolo è da sopprimere.

Il socio Picciau interviene per rafforzare il concetto della competenza del collegio dei probiviri nella materia disciplinata manifestando il suo disappunto sull'operato dell'estensore del regolamento. Anche il socio Pugliano manifesta la sua contrarietà all'approvazione dell'articolo in esame.

Il relatore ritiene, ancora una volta, che prima di esternare concetti ed espressioni a volte offensive sarebbe il caso di leggere lo Statuto che a quanto pare è un illustre sconosciuto e, passa ad illustrare le motivazioni giuridiche che supportano l'articolo e le competenze proprie del Collegio dei Proviviri e quelle del Consiglio Direttivo.

L'art. 27 dello Statuto determina analiticamente i “campi” di intervento del Collegio dei Proviviri senza alcuna previsione di competenza residuale o astratta:

- Interpretare le norme statutarie e regolamentari e fornire pareri agli organismi dirigenti sulla loro corretta applicazione;
- Emettere, se richiesti, pareri di legittimità su atti, documenti e deliberazioni degli organismi dirigenti;
- dirimere le controversie insorte tra singoli soci e tra soci ed Associazione.

L'articolo va letto in un unicum: la prima declaratoria "interpretare le norme statutarie..." è la funzione primaria da cui discendono le due successive categorie di attività cui il collegio deve attenersi, se richiesto, nell'esprimere pareri di legittimità o dirimere controversie fra soci e/o associazioni.

La funzione, quindi, è di garanzia; deve, cioè, assicurare, attraverso l'interpretazione autentica ed univoca delle norme statutarie, l'applicazione dello Statuto per le attività concrete in cui deve esercitare la sua attività giurisdizionale: pareri e controversie.

**Nello Statuto, vale la pena di ricordare, è vigente anche l'art. 9, che ha pari dignità e funzione essenziale per l'ordinato svolgimento della vita associativa di ANMAR, che ha ad oggetto:**

#### **Sanzioni disciplinari**

**Al socio che non rispetti i doveri di cui all'art. 8 o che comunque si rende responsabile di un qualsiasi comportamento, sia nelle relazioni interne che esterne, non conforme alle finalità dell'Associazione potranno essere inflitte dal Consiglio Direttivo le seguenti sanzioni:**

- a) richiamo scritto per infrazioni disciplinari lievi;
- b) sospensione temporanea dall'esercizio di diritto di socio: tale provvedimento scatterà comunque automaticamente qualora non venga corrisposta la quota associativa deliberata nei termini statuari e, in tal caso, potrà cessare solo dopo che sia stata sanata l'irregolarità anche con il versamento di eventuali penalità deliberate.
- c) espulsione.

**I provvedimenti disciplinari sono deliberati a maggioranza dal Consiglio Direttivo** e portati a conoscenza del socio attraverso apposita comunicazione inviata per posta raccomandata o tramite posta elettronica.

Contro le decisioni del Consiglio Direttivo in materia disciplinare è ammesso il ricorso al Collegio dei Probiviri.

L'attuazione delle disposizioni del citato articolo 9 è concretizzata dalla procedura indicata nell'art. 5 del regolamento ed è espressamente limitata ad azioni del socio "che non rispetti i doveri di cui all'art. 8 o che comunque si rende responsabile di un qualsiasi comportamento, sia nelle relazioni interne che esterne, non conforme alle finalità dell'Associazione".

Il mancato rispetto delle disposizioni previste nell'art. 8, ora disciplinato con la sanzione dell'art. 4 del regolamento; viene ora riproposto nell'art. 5 perché lo Statuto prevede, ai sensi dell'art. 10, capoverso – lett. c – "c) per ritardato pagamento della quota associativa per oltre un anno" la perdita della qualifica di socio e la competenza a pronunciare l'espulsione del socio è del Consiglio Direttivo ai sensi dell'ultimo capoverso dello stesso articolo " Nei suddetti casi b) e c) la perdita della qualifica di socio avrà effetto dalla data di deliberazione del Consiglio Direttivo."

Il Regolamento, anche in questo caso e torna utile ribadirlo, disciplina le modalità con cui il Consiglio Direttivo esercita il potere che gli deriva dallo Statuto.

Il regolamento, inoltre, si propone di dare attuazione alla disposizione prevista nel primo capoverso dell'art. 9 dello Statuto, che recita:

"Al socio... o che comunque si rende responsabile di un qualsiasi comportamento, sia nelle relazioni

interne che esterne, non conforme alle finalità dell'Associazione potranno essere inflitte dal Consiglio Direttivo le seguenti sanzioni”

Questa disposizione statutaria è stata inserita perché la possibile apertura dell'ANMAR ad altre associazioni territoriali in cui sono presenti soci storici dell'ANMAR potrebbe generare conflitti e contrasti di gestione e di potere che nulla hanno a che vedere con la funzione di garanzia esercitata dal collegio dei probiviri.

Non a caso i punti seguenti dell'art. 5 del regolamento delimitano l'azione di competenza del Consiglio Direttivo rispetto alla previsione astratta dell'art. 9 dello statuto:

- 1) I rapporti fra soci aderenti all'ANMAR dovranno essere caratterizzati da grande spirito di collaborazione e sostegno nel rispetto delle reciproche autonomie garantite dai rispettivi statuti.
- 2) Lo spirito di collaborazione dovrà scongiurare l'insorgere di possibili incomprensioni in caso di simultanea operatività nella stessa area di associazioni diverse nella considerazione che tutte le associazioni si prodigano per la tutela dei malati reumatici.
- 3) Comportamenti lesivi della dignità delle persone e delle strutture operative di ciascuna associazione possono essere oggetto di sanzioni disciplinari da parte del Consiglio Direttivo dell'ANMAR.
- 4) A tale scopo il socio che si ritenga lesa da altro socio nelle sue attività sul territorio può segnalare al Consiglio Direttivo le proprie doglianze e chiedere la cessazione di ogni interferenza da parte dell'altro socio.

È di tutta evidenza che l'azione del Consiglio direttivo non è quella di surrogare le funzioni del collegio dei probiviri nella sua funzione di interpretazione delle norme statutaria ma quella di assicurare una “politica” di gestione dei conflitti tra soci che operano nell'ambito di uno stesso territorio perché non degenerino con grave pregiudizio degli aderenti (ricordiamoci che nella maggior parte gli aderenti sono malati!) a ciascuna associazione.

In una parola evitare che “la gestione del potere” da parte delle associazioni degeneri con grave pregiudizio dell'immagine non solo delle contendenti ma di tutta ANMAR.

La norma regolamentare si preoccupa anche di disciplinare l'azione del Consiglio Direttivo:

- 7) Acquisiti gli elementi di giudizio il Consiglio Direttivo esaminerà la controversia con principi di equità e buon senso e, ove dovesse rilevare una infrazione di lieve entità, commina un richiamo scritto con invito a far cessare ogni attività in contrasto con i principi di servizio e di collaborazione che deve animare i soci ANMAR
- 8) Qualora i fatti contestati siano gravi per loro natura e di negativo riflesso sul sociale, il Consiglio direttivo convoca le parti invitandole ad una composizione del dissidio.
- 9) Qualora la mediazione dovesse risultare infruttuosa ed a giudizio del Consiglio Direttivo il conflitto dovesse assumere rilevanza esterna negativa per i malati e la società civile potrà adottare, sempre con principi di equità e buon senso, sanzioni disciplinari di intensità crescente fino alla espulsione del socio.

L'azione del Consiglio Direttivo non invade minimamente le competenze del Collegio dei Probiviri elencate nell'art. 27 ed infatti il Consiglio Direttivo non è chiamato a dirimere questioni di legittimità statutaria violata dai soci ma comportamenti “che possono assumere rilevanza esterna negativa per i

malati e la società civile...” da valutare “con principi di equità e buon senso” dopo aver esercitato ogni azione utile a far cessare “ogni attività in contrasto con i principi di servizio e di collaborazione che deve animare i soci ANMAR”.

È una azione di mediazione nella gestione del conflitto fra soci quella del Consiglio Direttivo e non giurisdizionale; si affrontano fatti concreti e non interpretazioni di norme statutarie e regolamentari.

Il Consiglio Direttivo agisce in questi casi “quale garante di una politica di rispetto dei principi ispiratori di ANMAR” da parte dei soci aderenti e, quindi, di gestione dell’attività concreta di tutti i soci e della stessa ANMAR.

Per questo motivo non si ravvisa una competenza del collegio dei probiviri; né lo statuto prevede alcun organo titolato a comminare una sanzione sulla base di decisioni del Collegio dei Probiviri sia per mancata previsione statutaria sia perché il Collegio dei Probiviri non irroga sanzioni ai sensi dell’art. 27 dello Statuto; questo Collegio, infatti, emette lodi definitivi per le materie di stretta competenza tassativamente elencate nello Statuto inappellabili fra le parti e che l’ANMAR è tenuta ad eseguire senza alcuna possibilità di valutazione.

E’ opportuno ricordare, però, che l’azione del Consiglio Direttivo non è immune da azioni di garanzia, ed infatti il punto 10) dell’art. 5 dispone:

“Contro i provvedimenti adottati dal Consiglio Direttivo si applicano le norme del penultimo ed ultimo capoverso dell’art. 9 dello Statuto.”

L’art. 9 dello Statuto, nella parte richiamata, dispone:

I provvedimenti disciplinari sono deliberati a maggioranza dal Consiglio Direttivo e portati a conoscenza del socio attraverso apposita comunicazione inviata per posta raccomandata o tramite posta elettronica.

Contro le decisioni del Consiglio Direttivo in materia disciplinare è ammesso il ricorso al Collegio dei Probiviri.

È, quindi, previsto nel regolamento il richiamo alla clausola di salvaguardia per il ricorso al collegio dei Probiviri; ricorso – beninteso - limitato esclusivamente alla regolarità del procedimento attivato e nel rispetto delle procedure poste in essere dal Consiglio Direttivo nell’azione disciplinare intrapresa conformemente a quanto stabilito dal Regolamento.

Conclude il relatore fidando di essere stato esaustivo e di poter ragionevolmente confermare la stesura dell’art. 5 del regolamento senza alcuna aggiunta o modifica.

L’assemblea, dopo lunga discussione, prende atto delle richieste di rivisitazione dell’articolo in ordine alle problematiche sollevate e non risolte.

Il presidente pone ai voti l’art. 5 del regolamento con riserva di successiva modifica.

**Col voto contrario dei soci Picciau, Catera Pietro e Pugliano, con l’astensione del rappresentante delegato della Liguria, Siri, con voti 9 favorevoli a maggioranza delibera di approvare l’art. 5 del**

**regolamento nel testo proposto.**

Si passa all'esame e discussione dell'art. 6 del regolamento: **PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO**

Udito l'intervento del relatore e non essendovi interventi da parte dei soci il Presidente pone ai voti l'art. 6 del regolamento.

**L'Assemblea con voto unanime approva.**

Si passa all'esame e discussione dell'art. 7 del regolamento: **SURROGA DI COMPONENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO.**

L'articolo in esame si propone di dare soluzione al concetto di maggiore anzianità previsto dall'art. 19, 4° capoverso, dello Statuto che dispone:

In caso di dimissioni, decesso, decadenza o altro impedimento di uno o più consiglieri, in numero comunque inferiore alla metà dei componenti del Consiglio Direttivo, a questi subentreranno i primi tra i candidati non eletti che hanno riportato il maggior numero di voti nelle consultazioni di cui all'art.17. A parità di voti la nomina spetta al candidato espressione dell'associazione socia che ha la maggiore anzianità di iscrizione ad ANMAR.

Stabilendo che in caso di parità di anzianità di iscrizione in ANMAR subentra il candidato con maggiore età.

Catera Donatello, nella sua citata funzione, nelle sue osservazioni aveva proposto, per il citato criterio della maggiore età, la seguente riflessione: "Metterei con maggior esperienza o con maggior profitto assembleare. La maggior età a volte non è un discrimen sufficiente."

A giudizio del relatore è difficile valutare la maggiore esperienza o il maggior profitto assembleare fra pari, per cui il criterio della maggiore anzianità può risolvere in forma neutra qualsiasi conflitto tenuto conto che anche in alcuni ordinamenti giuridici era previsto tale criterio.

Non essendovi altri interventi da parte dei soci il Presidente pone ai voti l'art. 7 del regolamento.

**L'Assemblea con voto unanime approva.**

Si passa all'esame e discussione dell'art. 8 del regolamento:

**MANCATA ELEZIONE A PRESIDENTE DI CONSIGLIERE CONFERMATO PER UN TERZO MANDATO**

Il Relatore espone che l'art. 17 dello Statuto prevede:

Il Consiglio Direttivo dura in carica 3 (tre) anni a decorrere dalla data di insediamento dell'organo e possono essere rieletti.

Solo per ricoprire la carica di Presidente si può essere eletti per un terzo mandato di Consiglio Direttivo.

Il presente articolo del regolamento disciplina il caso del componente del consiglio direttivo che può



ricandidarsi per la terza volta solo per concorrere alla carica di Presidente dell'ANMAR disponendo che in caso di mancata elezione decade dall'incarico di componente del Consiglio direttivo e la relativa sostituzione è disciplinata dall'art. 19 dello Statuto e dall'art. 7 del presente regolamento.

Non essendovi altri interventi da parte dei soci il Presidente pone ai voti l'art. 8 del regolamento.

**L'Assemblea con voto unanime approva.**

Si passa all'esame e discussione dell'art. 9 del regolamento: ENTRATA IN VIGORE

Il relatore espone che l'articolo in esame disciplina le date di entrata in vigore del regolamento.

Non essendovi altri interventi da parte dei soci il Presidente pone ai voti l'art. 9 del regolamento.

**L'Assemblea con voto unanime approva.**

Per effetto delle votazioni che precedono è approvato il Regolamento di esecuzione dello Statuto ANMAR nel testo che segue.

## REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DELLO STATUTO ANMAR

### RELAZIONE

Nel corso dell'Assemblea straordinaria del 10 ottobre 2015 è stato approvato il nuovo Statuto dell'ANMAR a seguito delle modifiche introdotte per consentire l'ingresso di nuove associazioni territoriali al fine di ottenere una maggiore forza e rappresentatività di tutte le componenti di volontariato che si occupano dei malati reumatici.

Lo Statuto termina con gli art. 34 e 35 che per comodità si riportano:

#### Articolo 34

##### Norme di rinvio

Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto si fa rinvio alle norme previste dal Codice Civile e dal decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.

#### Articolo 35

##### Norme transitorie

Le norme relative alla rappresentatività ed alle modalità di elezioni del Consiglio Direttivo entreranno in vigore alla scadenza naturale degli attuali organi elettivi (fine esercizio 2017).

L'ingresso ad ANMAR ONLUS può essere richiesto dalle Associazioni rispondenti ai requisiti espresso nell'art 5, secondo le modalità stabilite dal regolamento.

In esecuzione del secondo comma del citato art. 35 il presente regolamento si propone di stabilire norme attuative da applicare, per il tempo di vigenza, nei confronti di qualunque associazione che intenda aderire all'ANMAR evitando estemporanee interpretazioni applicative di norme o di riferimenti a consuetudini eventualmente consolidate.

Il Regolamento, pertanto, in forza del disposto dell'art. 34 dello Statuto, disciplina procedure e comportamenti che il Consiglio Direttivo deve osservare in presenza di una istanza di richiesta di adesione di nuovo socio ai sensi dell'art. 7 dello Statuto (... "L'ammissione dei soci ordinari decorre dalla data della deliberazione del Consiglio direttivo che esamina le domande degli aspiranti soci.") e

lo stesso si ispira alle norme previste dal Codice Civile, dal decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano e fra questi, principalmente, quelli contenuti nella legge 11 agosto 1991, n. 266 "Legge quadro sul volontariato".

Per definizione la norma regolamentare è una norma che deve attuare nel tempo le mutate esigenze che lo Statuto – magna charta dell'Associazione – non può astrattamente prevedere alla data della sua adozione; la norma regolamentare consente di esercitare le funzioni previste dallo Statuto in modo organico ed erga omnes.

Il presente Regolamento si propone non solo di disciplinare le modalità per aderire ma anche quelle per continuare a far parte dell'Associazione in considerazione del fatto che la conseguita associazione non esonera dal rispetto delle regole fissate nel tempo dall'ordinamento giuridico italiano per la conservazione delle prerogative di associazione di volontariato.

In questa proposta di regolamento sono, altresì, disciplinati alcuni aspetti concernenti i criteri per la surroga di un componente del Consiglio Direttivo dimissionario o decaduto e quelli per la mancata elezione a Presidente di un componente del Consiglio Direttivo confermato in via straordinaria per un terzo mandato per concorrere alla carica di Presidente dell'Associazione e poi non eletto.

Con la presente proposta di regolamento si completa la disciplina attuativa dello Statuto.

Saranno, pertanto, disciplinati attività e procedure per dare attuazione agli articoli che attengono alla "vita sociale" dell'Associazione e segnatamente:

- 1) Art. 5 – soci ordinari
- 2) Art. 6 – rappresentatività
- 3) Art. 8 – diritti e doveri dei soci
- 4) Art. 9 – sanzioni disciplinari
- 5) Art. 10 – perdita della qualifica di socio.
- 6) Art. 11 – durata, rinnovo ed organi del Consiglio Direttivo
- 7) Art. 17,19 e 22 – terzo mandato per elezione a Presidente

Lo schema di regolamento che si propone di adottare riguarderà modalità di valutazione e procedure operative non espressamente previste nello Statuto agli articoli indicati in conformità all'art. 35, richiamato, con la previsione di una procedura per la permanenza dei soci in ANMAR.

## ART. 1

### AMMISSIONE DEI SOCI

- 1) La domanda di ammissione all'ANMAR, redatta nel rispetto dell'art. 5 dello Statuto, e la documentazione ad essa allegata dovrà contenere negli accordi degli aderenti, nell'atto costitutivo o nello Statuto:
  - a) espressa previsione di assenza di fini di lucro, di democraticità della struttura, elettività e gratuità delle cariche associative.

- a) obbligo di formazione del bilancio preventivo e del rendiconto annuale o del documento finanziario previsto dallo statuto vigente dell'associazione con l'indicazione dei beni, contributi o lasciti ricevuti nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte dell'Assemblea degli aderenti.
- 2) Dovrà essere comprovata la regolarità assicurativa mediante invio di fotocopia delle quietanze di pagamento dei premi per l'assicurazione degli aderenti che prestano attività di volontariato contro gli infortuni, le malattie connesse allo svolgimento delle attività nonché la responsabilità civile verso terzi.
- 3) Lo Statuto o l'atto costitutivo dovrà contenere espressamente che in caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione dell'associazione richiedente, indipendentemente dalla forma giuridica, i beni che residuano dalla liquidazione saranno devoluti in conformità dell'art. 10, c. 1. lett. f) del D. Lgs n. 460/1997.
- 4) Dovrà essere prodotta, qualora posseduta, l'iscrizione dell'associazione richiedente nei registri delle Regioni o delle province autonome di Trento e Bolzano delle organizzazioni di volontariato anche al fine di conseguire la qualifica di ONLUS ai sensi dell'art. 10, c.8, del D. Lgs n. 460/1997.
- 5) Il Consiglio Direttivo esamina nel termine di 30 giorni, dalla data di ricezione, la richiesta di adesione sulla scorta della documentazione inviata. Qualora il Consiglio dovesse rilevare carenza o incompletezza di documentazione o Statuto con norme non conformi ai principi dell'ANMAR sospende l'istruttoria ed invita l'associazione richiedente ad inviare documentazione integrativa o esplicativa.
- 6) Eventuali modifiche e/o integrazioni dello Statuto richieste dal Consiglio Direttivo dell'ANMAR dovranno essere approvate dall'Assemblea dei Soci dell'associazione richiedente.
- 7) L'esame dell'istanza riprenderà ad avvenuta acquisizione delle integrazioni e sarà conclusa con provvedimento di ammissione del Consiglio Direttivo nel termine di 30 giorni e formalizzata nella prima seduta utile successiva alla data di conclusione del procedimento.
- 8) Il provvedimento di ammissione del Consiglio direttivo sarà comunicato all'Assemblea dei Soci nella prima seduta utile.

## ART. 2 PERMANENZA DEI REQUISITI DEI SOCI

- 1) Il socio ordinario dovrà annualmente, e prima dell'Assemblea dei soci convocata per l'approvazione del bilancio, certificare la permanenza dei requisiti che conferiscono la qualifica di socio dell'ANMAR trasmettendo al Consiglio Direttivo la seguente documentazione:

- b) Conferma annuale dell'iscrizione, qualora posseduta, nei registri delle Regioni o delle province autonome di Trento e Bolzano delle organizzazioni di volontariato.
- c) Fotocopia delle quietanze di pagamento delle polizze assicurative per gli aderenti che prestano attività di volontariato contro gli infortuni, le malattie connesse allo svolgimento delle attività nonché la responsabilità civile verso terzi per l'anno di riferimento.
- d) Indicazione dei provvedimenti con i quali l'Assemblea dei soci ha approvato il rendiconto dell'esercizio precedente ed il bilancio preventivo annuale o del documento finanziario previsto dallo statuto vigente dell'associazione.
- e) Eventuali variazioni dello Statuto dell'Associazione deliberate nel corso dell'anno precedente con invio di copia del provvedimento al fine di valutare il rispetto dei principi stabiliti nello statuto ANMAR, del Regolamento e dei principi dell'ordinamento giuridico che regolano le attività delle associazioni di volontariato.
- f) Eventuali variazioni o attestazione di conferma nella composizione dei propri organi sociali.
- g) Elenco dei soci aderenti all'Associazione.

### ART. 3 RAPPRESENTATIVITA'

- 1) Al fine di consentire il corretto e rapido svolgimento dell'attività Assembleare il legale rappresentante di un socio che intenda esercitare la facoltà di farsi rappresentare da un altro componente del proprio Consiglio Direttivo o di delegare altro socio deve far pervenire almeno tre giorni prima della seduta la comunicazione indicante il nome del soggetto delegato, la sua qualifica di componente del Consiglio Direttivo e l'indicazione della seduta nella quale dovrà esercitare le funzioni delegate.
- 2) Sono fatti salvi casi di forza maggiore per i quali la delega scritta potrà essere presentata prima o durante i lavori della seduta.

### ART. 4 DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

- 1) I soci ordinari sono tenuti al versamento della quota annuale associativa, determinata dall'Assemblea, almeno 15 giorni prima dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio.
- 2) La quietanza del versamento della quota associativa sarà inviata al Consiglio Direttivo insieme all'elenco dei soci sottoscritto dal presidente dell'associazione aderente.
- 3) Il mancato versamento nel termine indicato se effettuato nei 15 giorni successivi non comporterà l'applicazione di penali.

- 4) Il versamento effettuato oltre il predetto termine e nei successivi 120 giorni comporterà l'applicazione di una penale pari al 30% dell'importo dovuto.
- 5) La quietanza del versamento tardivo della quota associativa e della connessa penale dovrà essere trasmessa in uno con gli elenchi dei soci come stabilito al precedente punto 2).
- 6) Il Consiglio Direttivo potrà chiedere al socio chiarimenti sia sulla quota versata sia sul numero dei soci comunicati.

#### ART. 5

##### SANZIONI DISCIPLINARI

- 1) Fermo restante quanto stabilito dall'art. 4 del presente Regolamento, il mancato pagamento - entro il termine di cui all'art. 8, c. 6, dello Statuto - comporta, ai sensi del successivo art. 9 dello Statuto, la sospensione temporanea della qualifica di socio.
- 2) I rapporti fra soci aderenti all'ANMAR dovranno essere caratterizzati da grande spirito di collaborazione e sostegno nel rispetto delle reciproche autonomie garantite dai rispettivi statuti.
- 3) Lo spirito di collaborazione dovrà scongiurare l'insorgere di possibili incomprensioni in caso di simultanea operatività nella stessa area di associazioni diverse nella considerazione che tutte le associazioni si prodigano per la tutela dei malati reumatici.
- 4) Comportamenti lesivi della dignità delle persone e delle strutture operative di ciascuna associazione possono essere oggetto di sanzioni disciplinari da parte del Consiglio Direttivo dell'ANMAR.
- 5) A tale scopo il socio che si ritenga lesa da altro socio nelle sue attività sul territorio può segnalare al Consiglio Direttivo le proprie doglianze e chiedere la cessazione di ogni interferenza da parte dell'altro socio.
- 6) Ricevuta la segnalazione il Consiglio direttivo informa tempestivamente la controparte invitandola a fornire chiarimenti o controdeduzioni ai fatti contestati nel termine di 30 giorni.
- 7) Acquisiti gli elementi di giudizio il Consiglio Direttivo esaminerà la controversia con principi di equità e buon senso e, ove dovesse rilevare una infrazione di lieve entità, commina un richiamo scritto con invito a far cessare ogni attività in contrasto con i principi di servizio e di collaborazione che deve animare i soci ANMAR
- 8) Qualora i fatti contestati siano gravi per loro natura e di negativo riflesso sul sociale, il Consiglio direttivo convoca le parti invitandole ad una composizione del dissidio.
- 9) Qualora la mediazione dovesse risultare infruttuosa ed a giudizio del Consiglio Direttivo il conflitto dovesse assumere rilevanza esterna negativa per i malati e la società civile potrà adottare, sempre con principi di equità e buon senso, sanzioni disciplinari di intensità crescente fino alla espulsione del socio.
- 10) Contro i provvedimenti adottati dal Consiglio Direttivo si applicano le norme del penultimo ed ultimo capoverso dell'art. 9 dello Statuto.

ART. 6  
PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

- 1) Nei casi previsti dalle lett. b) e c) dell'art. 10 dello Statuto il Consiglio Direttivo attiva il procedimento di perdita della qualifica di socio notificando all'interessato la contestazione degli addebiti assegnando un congruo termine per le controdeduzioni e/o esibizioni di documenti atti a comprovare l'insussistenza dei fatti contestati.
- 2) Il Consiglio Direttivo, valutate le argomentazioni a discarico può dichiarare il procedimento chiuso oppure, motivando, comminare l'espulsione del socio.
- 3) La delibera di conclusione del procedimento sarà in ogni caso notificata al socio ed all'Assemblea dei soci nella prima seduta utile.

ART. 7  
SURROGA DI COMPONENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

- 1) Nei casi previsti dall'art. 19, 4° capoverso, dello Statuto per dimissioni, decadenza o altro impedimento di un componente del Consiglio Direttivo subentra, tra i candidati non eletti in occasione del rinnovo del Consiglio direttivo ai sensi dell'art. 17 dello Statuto, il candidato che ha riportato il maggior numero di voti.
- 2) In caso di parità di voti la nomina spetta al candidato espressione dell'associazione socia che ha la maggiore anzianità di iscrizione in ANMAR.
- 3) Nel caso di parità di anzianità di iscrizione in ANMAR delle associazioni subentrerà il candidato con maggiore età.

ART. 8  
MANCATA ELEZIONE A PRESIDENTE DI CONSIGLIERE CONFERMATO PER UN TERZO  
MANDATO

- 1) Ai sensi dell'art. 17 dello Statuto un componente del Consiglio Direttivo può candidarsi alla conferma per un terzo mandato al fine di concorrere alla nomina di Presidente dell'ANMAR.
- 2) La conferma per un terzo mandato di Consigliere si consegue con la votazione favorevole con maggioranza qualificata di tre quarti ( $\frac{3}{4}$ ) dell'Assemblea ai sensi dell'art. 19 dello Statuto.
- 3) Il Consigliere confermato per il terzo mandato e non eletto Presidente dall'Assemblea dei soci decade immediatamente da componente del Consiglio Direttivo e viene surrogato nell'incarico dal primo dei non eletti in occasione del rinnovo del Consiglio Direttivo ai sensi dell'art. 19 dello Statuto.
- 4) Si applicano, in caso di parità di voti fra i soci, i criteri stabiliti nell'art. 7 del presente regolamento.

ART. 9  
ENTRATA IN VIGORE



- 1) Il presente regolamento entrerà in vigore dopo l'approvazione da parte dell'Assemblea dei soci.
- 2) L'art. 2 – permanenza dei requisiti dei soci – entrerà in vigore il 1° gennaio dell'anno successivo alla approvazione da parte dell'Assemblea dei soci.

Definito e approvato il regolamento proposto, si prosegue con gli altri punti all'O.d.G.

7) All'unanimità si nomina Socio Onorario Gabriella Voltan . Non si riconosce la stessa nomina al Prof. Ciocci, come all'O.d.G., in quanto già Presidente Onorario.

8) Si incarica Severoni per l'organizzazione in altre eventuali regioni del Progetto "100 ore per il mal di schiena"

9) L'assemblea prende atto della delega ad Ugo Viora della nomina a rappresentante Europeo e candidato nel board Eular Pare

Alle ore 14:13 in punto si dichiara chiusa l'assemblea

Trapani , 10 Maggio 2016

X La segretaria verbalizzante Sara Severoni

La segretaria

Maria Grazia Pisu



La Vice Presidente Vicario

Teresa Perinetta